Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **771.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « puericultura », presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 agosto 1967, n. 14;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 2 dicembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « puericultura » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 93. — GRECO

Rep. n. 150.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì 2 (due) del mese di dicembre a Sassari in una sala del palazzo della università e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto della università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa nato a Sassari il 5 dicembre 1904 domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 1° dicembre 1967 (alleg. *A*);

on. Antonio Giagu De Martini nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925 domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e P.I. e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 17 agosto 1967, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 24 agosto 1967, n. 26 (alleg. *B*), e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 6 novembre 1967 (allegato *C*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di « puericultura » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « puericultura »;

c) che con la legge regionale 17 agosto 1967, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 24 agosto 1967, n. 26, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la amministrazione dell'Università di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia (alleg. *B*);

d) che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari (alleg. *D*) e il senato accademico della medesima università (alleg. *E*) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 6 novembre 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (alleg. *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, nella seduta del 1° dicembre 1967 (alleg. *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della convenzione medesima.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia, della Università degli studi di Sassari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « puericultura ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di « puericultura », la somma annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè, per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dallo art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente od in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « puericultura ».

L'Università di Sassari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'amministrazione regionale avverrà sia su iniziativa del professore di ruolo della cattedra di « puericultura », sia su richiesta della medesima amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti alla amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra suddetta sarà tenuta, inoltre, ad effettuare le ricerche e gli studi che l'amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'amministrazione regionale e il titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dello istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine otto (8) e fin qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti, che lo dichiarano in tutto conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano e che qui con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Antonio GIAGU DE MARTINI
» Sergio COSTA
» Pietro PUCCINI

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, registrato fiscalmente a Sassari, addì 4 dicembre 1967, al n. 3802, vol. 319, mod. I, gratis.

Sassari, addì 11 dicembre 1967

Il direttore amministrativo: PUCCINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. 772.

Ripartizione di sei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1968-69, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di dodici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di sedici), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di centoquarantatre), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e cinquantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facoltà e scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di 16) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (*in numero di* 12) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con separati decreti;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facoltà e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti tra le facoltà universitarie di cui appresso altri sei nuovi posti di professore universitario di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di chimica industriale per il raddoppiamento della cattedra di chimica fisica	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di lettere e filosofia per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di medicina e chirurgia per il raddoppiamento della cattedra di clinica medica	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di ingegneria	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano	1
Facoltà di medicina e chirurgia per il raddoppiamento della cattedra di malattie infettive	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-69 saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 106. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL concernente la graduatoria delle sanzioni amministrative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti le misure delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, concernente la facoltà concessa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di procedere ad una graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli *articoli* 50 e 51 *del suddetto decreto* del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la deliberazione adottata in data 9 aprile 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa alla graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della delibera anzidetta;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 9 aprile 1968, concernente la graduazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: BOSCO

Estratto dal verbale del consiglio di amministrazione
Seduta del 9 *aprile* 1968

4b/1) Legge 21 aprile 1967, n. 272: graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(*Omissis*).

Il consiglio di amministrazione all'unanimità;

Vista la legge n. 272 del 21 aprile 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, concernente la graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, nella seduta del 26 ottobre 1967;

Vista la relazione predisposta dal gruppo di lavoro istituito con propria deliberazione n. 114 del 16 novembre 1967, con l'incarico di effettuare preventivamente un approfondito esame della materia di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà cancessa all'istituto dall'art. 1, primo comma, della citata legge;

Considerato che le proposte formulate nella menzionata relazione del gruppo di lavoro rispondono adeguatamente allo scopo della graduazione delle sanzioni di cui trattasi e tengono altresì conto dei principi informatori stabiliti al riguardo dalla ripetuta legge n. 272;

Ritenuto pertanto che le proposte stesse siano da accogliere;

Ritenuto, infine, che le « condizioni perchè si verifichi la recidiva » proposte dal predetto gruppo di lavoro debbano essere approvate in via provvisoria — in attesa che si sia affermato un chiaro orientamento giurisprudenziale circa la figura del datore di lavoro agli effetti della disciplina del tasso di cui ai paragrafi 3 e 10 delle norme per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi — e in ogni caso con riserva di adottare definitive decisioni al riguardo entro un anno dalla data della prescritta approvazione della presente delibera da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il vice direttore generale dott. Filippo Orsi il quale, nell'esercizio delle competenze ed attribuzioni conferitegli con delibera presidenziale n. 191 del 26 luglio 1967, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

A. Le misure delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a carico dei datori di lavoro inadempienti, vengono graduate in base ai criteri generali di cui agli allegati prospetti nn. 1 (sanzioni per tardato pagamento), 2 (sanzioni per inadempienze determinanti il pagamento di un premio inferiore a quello dovuto) e 3 (sanzioni per i casi di recidiva).

Le « condizioni perchè si verifichi la recidiva », di cui al predetto prospetto n. 3, sono stabilite in via provvisoria, con riserva di adottare le definitive decisioni al riguardo entro un anno dalla data della approvazione ministeriale di cui al successivo punto *D.*

B. I criteri di cui sopra si applicano a tutte le sanzioni, non ancora definite, riguardanti inadempienze verificatesi sia prima che dopo l'entrata in vigore del sopra citato testo unico;

C. La validità delle graduazioni è condizionata al pagamento del relativo importo, o alla presentazione di un'istanza di rateazione, non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Istituto.

D. La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 aprile 1967, n. 272.

(*Omissis*).

Il presidente: M. ANDREIS

Il segretario: M. SASSO

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO
(art. 50 - III comma - 1/5 del premio)

Per i pagamenti a scadenza fissa (rata di premio)	Per i pagamenti su richiesta dell'INAIL (regolazioni, supplementi, ecc.)	Misura della sanzione
1) entro *cinque* giorni dalla scadenza del termine	entro *dieci* giorni dalla scadenza del termine	1/20 (comprensivo degli interessi)
2) dal 6° al 15° giorno	dall'11° al 30° giorno	1/10 (comprensivo degli interessi)
3) dal 16° al 30° giorno	dal 31° al 60° giorno	1/3 (comprensivo degli interessi)
4) dal 31° al 60° giorno	dal 61° al 90° giorno	1/2 (comprensivo degli interessi)
5) dal 61° al 120° giorno	dal 91° al 120° giorno	2/3 (comprensivi degli interessi)
6) dal 121° al 180° giorno	dal 121° al 180° giorno	100 % (comprensivo degli interessi)
7) oltre il 180° giorno	oltre il 180° giorno	100 % oltre agli interessi

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PER INADEMPIENZE CHE DETERMINANO LIQUIDAZIONE DI UN MINOR PREMIO
(Art. 50, 2° e 4° comma - penale pari al premio)

Valutazione oggettiva della gravità delle inadempienze in base al valore ed alla durata	Inadempienze determinate da errori formali a materiali o quando risulti comunque evidente la buona fede del datore di lavoro		In tutti gli altri casi	
	con spontanea regolarizzazione	senza spontanea regolarizzazione	con spontanea regolarizzazione	senza spontanea regolarizzazione
	misura della sanzione:			
1) *a*) per inadempienze che hanno determinato un minor premio di importo non superiore a lire 100.000 o, comunque, di importo che - rapportato ad anno - non superi il 10% del premio annuo. *b*) per inadempienze che hanno prodotto effetti per periodi di tempo non superiori, complessivamente, a dodici mesi, qualunque sia l'importo del minor premio che esse hanno determinato.	1/10	1/5	1/4	1/2
2) *a*) per inadempienze (non rientranti nei limiti di cui al n. 1) che hanno determinato un minor premio di importo non superiore a L. 1.000.000 o, comunque, di importo che, rapportato ad anno, non superi il 20% del premio annuo; *b*) per inadempienze (non rientranti nei limiti di cui al n. 1) che hanno prodotto effetti per periodi di tempo non superiori, complessivamente, a ventiquattro mesi, qualunque sia l'importo del minor premio che esse hanno determinato.	1/8	1/4	1/3	2/3
3) In tutti gli altri casi .	1/6	1/3	1/2	100 %

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PER I CASI DI RECIDIVA
(Art. 51 - Rimborso ammontare prestazioni)

Condizioni perchè si verifichi la « recidiva »:

a) le due inadempienze debbono riguardare il medesimo titolo (ritardo nel pagamento della rata di premio - ritardo nel pagamento della regolazione - ritardo nel pagamento di supplementi di premio - omessa registrazione di ore o mercedi - ecc.);

b) la seconda inadempienza deve verificarsi *entro tre anni dalla prima;*

c) le due inadempienze debbono riguardare non solo lo stesso datore di lavoro, ma anche lo stesso stabilimento, opificio o cantiere.

1) per recidiva in inadempienze previste dal 3° comma dell'art. 50 (tardato pagamento)	applicazione penale in misura pari ad 1/3 dell'importo da rimborsare	*limite minimo*: importo della penale applicata ex art. 50 per la seconda inadempienza *limite massimo*: 10 % dell'importo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente

2) per recidiva in inadempienze previste dal 4° comma dell'art. 50 (omissioni)	applicazione penale in misura pari a 2/3 dell'importo da rimborsare	*limite minimo*: importo della penale applicata ex art. 50 per la seconda inadempienza *limite massimo*: importo della penale di cui sopra aumentato del 10% dell'importo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente
3) in caso di seconda recidiva entro il triennio	applicazione penale in misura pari all'intero importo da rimborsare	*limite massimo*: 50 % dell'importo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230 e il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, concernente l'emissione dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, per complessive nominali lire 523 miliardi, di cui 194 miliardi netti da utilizzare per il conferimento di cui allo art. 2 del decreto-legge n. 967, sopraindicato;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 390, con la quale il ricavo dell'emissione dei buoni del tesoro novennali predetti, da conferire, a termine del citato decreto-legge n. 967, al fondo costituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è stato aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 21 successivo;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del tesoro novennali, i quali non recano l'indicazione della citata legge 18 marzo 1968, n. 390, essendo essi all'atto della pubblicazione della stessa, in fase di avanzata lavorazione;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi *con* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1977 - Legge 29 aprile 1967, n. 230, decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 e Decreto Ministeriale 13 novembre 1967; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1968 a quella 1° gennaio 1973.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto, recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° luglio 1973 ed il 1° gennaio 1977.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali - 5 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1977 - Legge 29 aprile 1967, n. 230, decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 e Decreto Ministeriale 13 novembre 1967. Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi e linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale

nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprendente due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343: quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1977 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 30 novembre di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso e assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto, diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1968 a quello n. 18, di scadenza 1° gennaio 1977.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1977 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1968 al 1° gennaio 1977 - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda (Legge 29 aprile 1967, n. 230. - Decr. Legge 30-10-1967, N. 967, e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 13-11-1967 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5 % » e « a premi - di scadenza 1° Genn. 1977 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »: (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° luglio 1968 a quello al 1° gennaio 1977.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di

ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dello estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura: « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana / Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui allo articolo 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro;

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore blu.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente **in nero.**

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello di certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a fac-simile del direttore generale « Mazzaglia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 198

(6272)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Considerato che il prof. Francesco Compagna, in atto membro del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in qualità di esperto, è stato eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania, il prof. Francesco Compagna con il prof. Giuseppe Galasso;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giuseppe Galasso è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, quale esperto, in sostituzione del professor Francesco Compagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Considerato che il sig. Giulio Polotti, in atto membro del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in qualità di rappresentante dei lavoratori, è stato eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, il sig. Giulio Polotti con il sig. Ernesto Cornelli;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Ernesto Cornelli è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Giulio Polotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Considerato che l'avv. Elvio Salvatore, in atto membro del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, in qualità di esperto, è stato eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, l'avv. Elvio Salvatore con il dott. Vincenzo Lovallo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vincenzo Lovallo è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, quale esperto, in sostituzione dell'avvocato Elvio Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(6442)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 1° febbraio 1966, n. 110, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada

comunale: « Sommesi » dalla strada provinciale « Ottaviano-San Gennaro-Palma Campania » alla strada provinciale « San Gennarello-Pozzapagnotti-Palma Campania », di km. 1,000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 511, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Sommesi » dalla strada provinciale « Ottaviano-San Gennaro-Palma Campania » alla strada provinciale « San Gennarello-Pozzapagnotti-Palma Campania », di km. 1,000, in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Revoca dell'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « De Langlade e Grancelli » di Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1964, col quale veniva disposto l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato, della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta De Langlade e Grancelli di Genova, per la causale in detto decreto indicata, fino alla concorrenza del 10 % del controvalore in lire italiane di dollari USA 14.143,41 (dollari quattordicimilacentoquarantatre e quarantuno cents.);

Visti i fogli n. 460672 in data 30 marzo 1965 e n. 490672 in data 29 marzo 1968 dell'Ufficio italiano dei cambi, con i quali il detto ufficio comunica di aver provveduto, in data 26 febbraio 1965, all'incameramento parziale di detta cauzione nell'effettivo importo di Lit. 877.760 (ottocentosettantasettemilasettecentosessanta);

Vista la sentenza del tribunale di Genova (Sez. I) numero 1664/67 del 23 ottobre-12 dicembre 1967, resa nel giudizio promosso dalla ditta De Langlade e Grancelli nei confronti del Ministero commercio estero, avverso l'incameramento parziale di cauzione sopra detto, e passata in cosa giudicata;

Ritenuta l'opportunità di uniformarsi al suddetto giudicato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1964, col quale venne disposto l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata, con garanzia fideiussoria, dalla ditta De Langlade e Grancelli - Darsena Sez. H 40 - Genova - limitatamente al 10 % dell'importo di dollari USA 14.143,41 (dollari quattordicimilacentoquarantatre e quarantuno cents.) è revocato.

Art. 2.

Per effetto di detta revoca, si dispone lo svincolo e rimborso a favore della ditta De Langlade e Grancelli di Genova, della somma di Lit. 877.760 (ottocentosettantasettemilasettecentosessanta) come innanzi incamerata a favore dell'erario dello Stato, maggiorata degli interessi legali, nella misura del 5 %, a far tempo dal 26 febbraio 1965.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: TOLLOY

(6312)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali « Garibaldina », « Lomazzo-Bizzarone » e « Novedrate ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Como in data 15 marzo 1968, n. 11465/67, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

1) Garibaldina;
2) Lomazzo-Bizzarone;
3) Di Novedrate.

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Como in data 16 maggio 1968, n. 4312;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Como;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali o provinciali già dichiarate a precedenza il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Como fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su

fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.C.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata (continua e discontinua), in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6456)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una opzione a scadenza, presentate dalla società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e di un'opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la seguente opzione a scadenza, presentate dalla società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa 10, relativa all'assicurazione, a premio unico, di mensilità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 25 maggio 1963);

Tariffa 11, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 11 U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 13 A, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14 A, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 15 A, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile alla scadenza del contratto, in un capitale differito fino a 15 anni, con la condizione della restituzione del capitale inizialmente garantito, in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio presentati dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, ed alcuni tassi di premio non compresi nella seguente altra tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 83, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 84, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione quinquennale e decennale, a premio unico di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il quinquennio o decennio stesso (approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1968).

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IV/ud, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IV/ad, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6450)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Unione Subalpina d'Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Unione Subalpina d'Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa IV/ud, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IV/ad, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra stagionali della salina di Margherita di Savoia », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati in data 30 maggio 1968 dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia alla società « Cooperativa fra stagionali della salina di Margherita di Savoia », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa fra stagionali della salina di Margherita di Savoia », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Rizzo in data 9 febbraio 1965, è posta in liquidazione coatta ammministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: BOSCO

(6460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del presidente della Repubblica 2 aprile 1968, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguare il legato costituito da un appartamento sito in Chiavari e distinto in quel N.C.E.U. alla partita n. 969, foglio n. 9, mappale 87/2, disposto dalla sig.ra Iole Angela Luigia Livellara con testamento olografo 27 febbraio 1965 pubblicato a rogito del notaio dott. Andrea Descalzo il 16 aprile 1966, n. rep. 18180.

(6402)

Autorizzazione al Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Genova.

Con decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 1968, il Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna, con sede in Roma, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appartamento sito in Genova, via Salita San Gerolamo n. 4, di proprietà del dott. Giovanni Mangiante, distinto nel catasto di Genova alla partita n. 16883-*bis*, mappale 2560, sub/8.

(6403)

Autorizzazione al Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna, con sede in Roma, ad acquistare un fabbricato sito in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, il Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna, con sede in Roma, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un fabbricato sito in Roma, via dei Colli, n. 4, distinto in quel N.C.E.U. alla partita 9.162, foglio n. 571, particella 64 e particella 295.

(6404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968, registro n. 45, foglio n. 84, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Pisani Nicola, avverso la decisione del provveditore agli studi di Potenza, reiettiva di un ricorso gerarchico dallo stesso proposto contro la nomina a supplente di matematica del sig. Prospero Ferrara nella scuola media di Latronico, per l'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 241, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Natale Carmelina, avverso la decisione del provveditore agli studi di Caserta che ha respinto il gravame gerarchico della medesima insegnante in materia di mancato conferimento di ore di insegnamento presso la scuola media di Alife.

(6570)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, registro n. 46, foglio n. 337, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la nomina della signora La Banca Emilia, quale bidella non di ruolo, presso la scuola media di Cassano Ionio (Cosenza).

(6572)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Dipendenti aziende gas di Padova - C.E.D.A.G. », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 25 ottobre 1950, rep. 20731;

2) edil. « Serenitas », con sede in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 1° aprile 1953, rep. 675;

3) edil. « Africa », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 5 novembre 1955, rep. 34412;

4) edilizia « Nostra Domus », con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 30 settembre 1959, rep. 19002;

5) edil. « Galtarossa », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 18 novembre 1954, rep. 31604;

6) edil. « Fra postelegrafonici Casa Ridente », con sede in Padova, costituita per rogito Pietragrande in data 5 maggio 1958, rep. 4357;

7) edil. « Olivia », con sede in Padova, costituita per rogito Pavanello in data 13 febbraio 1964, rep. 59107;

8) edil. « Temi », cooperativa magistrati avvocati e impiegati in servizio o in pensione, con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 7 luglio 1960, rep. 20182;

9) edil. « Dicaiosina », con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 10 dicembre 1958, rep. 56691;

10) edil. « Impiegati Banca d'Italia » succursale di Padova, con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 29 maggio 1948, rep. 15483;

11) edil. « Flamma », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 6 luglio 1955, rep. 33582;

12) edil. « Antigone », con sede in Padova, costituita per rogito Foratti in data 6 novembre 1958, rep. 31035;

13) edil. « Concordia », con sede in Padova, costituita per rogito Grassi in data 26 gennaio 1955, rep. 21271;

14) edile padovana impiegati statali SCEPIS, con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 2 aprile 1952, rep. 5483;

15) edil. tra dipendenti da enti parastatali « Unione ed Armonia », con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 20 gennaio 1956, rep. 6260;

16) edil. « La Nostra Casa », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 3 dicembre 1952, rep. 13546;

17) edil. « Miosotis già Minerva », con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 5 settembre 1966, rep. 33939;

18) edil. « Civis et Miles », con sede in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 23 febbraio 1955, rep. 6507;

19) edil. « Fausta », con sede in Padova, costituita per rogito Rabitti in data 24 gennaio 1964, rep. 3392;

20) edil. « Anapi Familia Patavina », con sede in Padova, costituita per rogito Bolzonella in data 15 maggio 1955, rep. 1053;

21) edil. « Sinistrati e danneggiati di guerra », con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 7 maggio 1948, rep. 2990;

22) edilizia « Monte Pirio », con sede in Padova, costituita per rogito Piovan in data 3 maggio 1958, rep. 1363;

23) edil. « S.I.T.A. », con sede in Padova, costituita per rogito Franco Renzo in data 14 novembre 1963, rep. 37724;

24) edil. « Alata », con sede in Padova, costituita per rogito Renzo Franco in data 14 ottobre 1965, rep. 35937;

25) di produzione e lavoro « La Commerciale », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 12 marzo 1946, rep. 732;

26) ed. « I.B.I.S. », con sede in Padova, costituita per rogito Rasi Caldogno in data 5 giugno 1956, rep. 19572;

27) edil. « Rinascente INAIL », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 13 maggio 1964, rep. 36301;

28) edile « Professionisti », con sede in Padova, costituita per rogito Alessandrini in data 7 maggio 1948, rep. 3587;

29) edil « Pegaso », con sede in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 4 febbraio 1958, rep. 22636;

30) edil. « Nievo - S.C.E.N. », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 16 marzo 1965, rep. 19321;

31) edil. « C.E.U. », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 22 dicembre 1950, rep. 21127;

32) costruzioni case statali « S.C.C.C.S. », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 19 febbraio 1952, rep. 5630;

33) edil. « Aurea Domus », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 29 aprile 1953, rep. 6916;

34) edil. « Casa Padovana per insegnanti elementari », con sede in Padova, costituita per rogito Piritore in data 2 luglio 1962, rep. 40926;

35) « C.E.I.S. - Edilizia impiegati statali », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 9 febbraio 1954, rep. 1123;

36) edilizia « Santa Barbara », con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 26 giugno 1962, rep. 9986;

37) di lavoro e facchinaggio « Alleanza », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 9 febbraio 1951, rep. 21452;

38) ed. « Ombretta », con sede in Padova, costituita per rogito Pavanello in data 28 aprile 1959, rep. 33509;

39) edil. « Domus Libera », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 11 febbraio 1955, rep. 32391;

40) edil. « Brentana Padovana », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 6 luglio 1956, rep. 3081;

41) edil. « S. Giusto », con sede in Padova, costituita per rogito Salce in data 15 gennaio 1959, rep. 23697;

42) edil. « Orione », con sede in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 28 marzo 1960, rep. 36209;

43) edil. « Icaria Domus », con sede in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 1° ottobre 1955, rep. 9045;

44) edil. « Promagaerea domus », con sede in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 25 settembre 1955, rog. 8973;

45) edil. « Primavera », con sede in Padova, costituita per rogito Giardini in data 23 gennaio 1965, rep. 4132;

46) edil. « Albanova », con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 27 agosto 1958, rep. 54045;

47) edil. « S.O.C.E. », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 26 novembre 1954, rep. 17940;

48) edil. « Aquilotto », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 1° marzo 1963, rep. 56226;

49) « Edificatrice tra Impiegati Officine Galileo C.E.T.I. O.G. », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 24 marzo 1950, rep. 19465;

50) edil. « In Concordia Domus Serena » già Casa Serena, con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 7 aprile 1951, rep. 1579;

51) « Di Lavoro », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 7 maggio 1957, rep. 22316;

52) Cons. « Provinciale A.C.L.I. », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 23 settembre 1955, rep. 2530;

53) edil. « per costruzioni edilizie Marzolina dipendenti della Banca d'Italia » — succursale di Padova — in servizio e in pensione con sede in Padova, costituita per rogito Renzo Franco in data 25 marzo 1963, rep. 31764;

54) edil. « Ala », sede in Padova, costituita per rogito Pavanello in data 3 agosto 1954, rep. 6348;

55) edil. « Altino Casa », con sede in Padova, costituita per rogito De Julio in data 19 novembre 1963, rep. 81150;

56) edil. « Mea Domus », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 16 maggio 1959, rep. 25857;

57) edilizia « Tito Livio », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 26 ottobre 1951, rep. 23219;

58) edilizia « Calvicasa », con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 15 febbraio 1955, rep. 11229;

59) « Edilizia statali dipendenti amministrazione militare » (CESDAM), con sede in Padova, costituita per rogito Piva in data 29 novembre 1954, rep. 13011;

60) edilizia « Ergo », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 18 marzo 1958, rep. 41584;

61) agricola « S. Marco », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 28 agosto 1948, rep. 2497;

62) « Euganea maestranze edili C.E.M.E. », con sede in Arqua Petrarca (Padova), costituita per rogito Rasi in data 5 aprile 1950, rep. 9462;

63) Cave Sassao « Tre Colli » di Baone, con sede in Baone (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 6 dicembre 1950, rep. 21116;

64) di produzione e lavoro « Autotrasporti di Monselice S.C.A.R. », con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Steiner in data 22 gennaio 1946, rep. 11252;

65) « S.C.I.E.S. » fra insegnanti elementari Saletto, con sede in Saletto di Montagnana (Padova), costituita per rogito Valdini in data 13 luglio 1955, rep. 8948;

66) « Agricola San Marco », con sede in Borgo S. Marco di Montagnana (Padova), costituita per rogito Crivellari in data 22 maggio 1962, rep. 87578;

67) di produzione e lavoro « Facchinaggio Brenta », con sede in Ponte di Brenta di Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 10 dicembre 1945, rep. 620;

68) di produzione e lavoro « Frutterbivendoli di Padova », con sede in Ponte di Brenta di Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 13 luglio 1945, rep. 470;

69) edilizia « Allegra », con sede in Ponterotto (Padova), costituita per rogito Nalin in data 25 ottobre 1963, rep. 58288;

70) edil. « Ambretta », con sede in Selvazzano Dentro (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 10 aprile 1965, rep. 37914;

71) « Artigiana lavoratori cristiani di Solesino », con sede in Solesino (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 22 agosto 1958, rep. 4547;

72) di lavoro « Edile reduci S.C.L.E.R. di Villa del Bosco », con sede in Villa del Bosco di Corezzola (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 26 agosto 1949, rep. 6481.

(6459)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3993 in data 4 giugno 1968, l'avv. Francesco Martelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

(6406)

Conferma del presidente e del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3996 in data 4 giugno 1968 il prof. Luigi Venegoni e il sig. Giovanni Cavalera sono stati confermati nelle rispettive cariche di presidente e di vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(6578)

Nomina del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3982 in data 4 giugno 1968 il sig. Raffaele Montecucco è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(6579)

Nomina del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3985 in data 4 giugno 1968 il sig. Agostino Roggio è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(6580)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del rio Stradazza detto Riazza in comune di Piacenza.

Con decreto 15 giugno 1968, n. 733 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del rio Stradazza detto Riazza in località Belvedere (Piacenza) in fregio ai mappali 76 e 208, segnato nel nuovo catasto del comune di Piacenza al foglio n. 49, particelle 76-*E* di mq. 170 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1961, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale - sezione autonoma di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6552)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4422 in data 20 giugno 1968, il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 31 dicembre 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(6584)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di parte di terreno costituente argine in sinistra del torrente Deiva in comune di Framura.

Con decreto 15 giugno 1968, n. 734, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di parte di terreno costituente argine in sinistra del torrente Deiva, segnato nel catasto del comune di Framura (La Spezia) al foglio n. 7, mappale 254, di mq. 56 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

(6458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ortanova

Con decreto ministeriade in data 14 giugno 1968, n. 13289/2046 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Mazzarella Alfonso, nato in Cerignola il 25 aprile 1924 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco rurale in Ortonova, estesa mq. 2600 riportata in catasto alla particella numero 240 a frazionare del foglio di mappa n. 37 del comune di Ortanova e nella planimetria tratturale con il numero 134/1.

(6387)

Approvazione di modifiche allo statuto del consorzio di bonifica « Conca di Sora », con sede in Sora

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5371 in data 24 giugno 1968, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica « Conca di Sora » con sede in Sora (Frosinone), deliberate dal commissario straordinario dell'ente in data 18 aprile 1968.

(6388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi dell'11 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,60	622,60	622,65	622,60	622,30	—	622,60	622,60	622,45	622,60
$ Can.	579,55	579 —	579,25	578,90	579,30	—	579 —	578,90	579,55	579,55
Fr Sv.	144,90	144,92	144,94	144,91	144,80	—	144,915	144,91	144,90	144,90
Kr. D.	82,99	83,02	83 —	82,98	83,10	—	82,97	82,98	83 —	82,99
Kr. N.	87,15	87,18	87,18	87,165	87,10	—	87,1650	87,165	87,15	87,15
Kr Sv.	120,41	120,42	120,45	120,435	120,30	—	120,4225	120,435	120,41	120,41
Fol.	171,97	171,95	172,02	171,98	171,80	—	171,98	171,98	171,97	171,97
Fr B.	12,45	12,452	12,4625	12,45	12,45	—	12,455	12,45	12,45	12,45
Franco francese	125,17	125,27	125,14	125,23	125,15	—	125,26	125,23	125,17	125,24
Lst	1486,25	1486 —	1486 —	1486,35	1485,50	—	1486,20	1486,35	1486,30	1486 —
Dm. occ.	155,41	155,33	155,37	155,33	155,30	—	155,335	155,33	155,41	155,30
Scell. Austr.	24,12	24,13	24,1350	24,1275	21,10	—	24,1280	24,1275	24,12	24,12
Escudo Port.	21,77	21,79	21,81	21,77	21,80	—	21,775	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,94	8,936	8,90	—	8,935	8,936	8,93	8,93

Media dei titoli dell'11 luglio 1968

Rendita 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,275
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1968

1 Dollaro USA	622,60
1 Dollaro canadese	578,95
1 Franco svizzero	144,912
1 Corona danese	82,975
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,429
1 Fiorino olandese	171,98
1 Franco belga	12,452
1 Franco francese	125,245
1 Lira sterlina	1486,275
1 Marco germanico	155,332
1 Scellino austriaco	24,128
1 Escudo Port.	21,772
1 Peseta Sp.	8,935

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a venticinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visti gli articoli 150 e 232 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venticinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato del Ministero degli affari esteri di cui: sei posti per la categoria degli operai specializzati, undici per la categoria degli operai qualificati e otto per quella degli operai comuni.

Art. 2.

I sei posti di operaio specializzato sono così ripartiti:

1 falegname, 1 battitore di lamiera, 1 elettrauto, 2 motoristi di auto, 1 elettromeccanico.

Art. 3.

Gli undici posti di operaio qualificato sono così ripartiti:

1 giardiniere ed ortolano, 2 guardarobiere, 2 muratori, 1 pittore verniciatore, 1 lucidatore di mobili in legno e di metallo, 1 fabbro, 1 idraulico, 2 elettromeccanici.

Art. 4.

Gli otto posti di operaio comune sono così ripartiti:

6 manovali specializzati, 2 imballatori.

Art. 5.

A norma dell'art. 232, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un terzo dei posti di operaio specializzato e qualificato di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è riservato rispettivamente agli operai qualificati e comuni in servizio presso il Ministero degli esteri alla data del 18 febbraio 1967.

A norma dell'art. 9, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, i posti di operaio comune messi a concorso con l'art. 4 sono attribuiti fino ad un massimo della metà ai candidati, operai dello Stato di categoria inferiore, che riportino l'idoneità.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito dal successivo art. 7;

3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;

5) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 8 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 6 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1936 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, lo aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 7, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere e la categoria per cui intende concorrere; qualora intenda concorrere per la categoria comune dovrà allegare alla domanda i titoli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi etc., rilasciati da enti pubblici o privati;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13, che diano luogo a preferenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; qualora lo aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, ne di quelle incomplete o irregolari.

Art. 9.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato ai precedenti articoli 2 e 3 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione, che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

A norma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, i posti di operaio comune, di cui al precedente art. 4, sono invece attribuiti a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti. I titoli da valutarsi a tale fine sono quelli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi ecc., rilasciati da enti o da privati.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno 14 punti.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione che la presiede; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a terzo segretario o equiparato; del capo dello economato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgeranno le prove di esame.

Art. 11.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identià;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 12.

La prova di esame ha luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo e la data d'inizio della prova. Di essa è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito formate dalla commissione e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della Marina Militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di Pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione della amministrazione in carta da bollo da L. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiail dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, e sempre fatte salve le riserve previste dal precedente art. 5, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo degli operai, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei da formarsi distintamente per ciascuna categoria di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Dette graduatorie vengono formate secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 15.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti od operai dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro, tenuto conto delle riserve da operare a norma del precedente art. 5, con propri decreti dichiara i vincitori del concorso nell'ambito di ciascuna categoria, per ciascun mestiere ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblcazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati operai in prova dell'economato e collocati in ruolo in ciascuna categoria secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1968
Registro n. 270, *foglio n.* 270.

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero degli affari esteri - D.G.P.A.
Ufficio V

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .)

via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la assunzione di venticinque operai nel ruolo dell'Economato del Ministero degli affari esteri nel mestiere . categoria . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, rilasciato presso la Scuola . . di . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (5).

. . . . . lì . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 7 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente statale di ruolo.

(2) Indicare il mestiere e la categoria per cui si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5948)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria in prova, per le qualifiche di mestiere di «meccanico» e «aggiustatore meccanico».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 20 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 171, con il quale è stato approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, per le qualifiche di mestiere di «meccanico» (posti 2) ed «aggiustatore meccanico» (posti 6).

(6554)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di «preparatore di laboratorio in genere».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 20 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 12 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di «preparatore di laboratorio in genere» (posti 15).

(6555)

Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza) di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. sussistenza s.p.e., Calisti Giorgio, presidente;
ten. col. commissario s.p.e., Giarrizzo Renato, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e., Spinelli Francesco, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e., Carreras Antonio, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e., Sbardella Pietro, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e. Pesci Guido, membro supplente;
ten. col. commissario s.p.e., Colangeli Giorgio, membro supplente;
direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1968
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 297

(6395)

Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli

ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è così composta:

magg. gen. amm.ne « a disp. » Peri Gino, presidente;
col. amm.ne in s.p.e. Barneschi Giustino, membro;
ten. col. amm.ne in s.p.e. Simonelli Michele, membro;
ten. col. amm.ne in s.p.e. Di Martino Salvatore, membro;
ten. col, amm.ne in s.p.e. D'Albore Diego, membro;
ten. col. amm.ne in s.p.e. Tatullo Filippo, membro supplente;
ten. col. amm.ne in s.p.e. Di Murro Bruno, membro supplente;
direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1968
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 298

(6397)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione ad assumere il 40 % dei candidati idonei oltre i vincitori per il compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16, terzo comma, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del cennato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963, registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 346, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1966, n. 2311, registrato alla Corte dei dei conti l'11 giugno 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti foglio n. 75, 20 settembre 1966, n. 7301, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 2, 14 marzo 1967, n. 5779, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 253, 18 aprile 1967, n. 7675, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 139 e 21 novembre 1967, n. 18802, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 32, con i quali sono approvate rispettivamente le graduatorie del citato concorso per i compartimenti di Verona, Venezia, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Ancona e Palermo;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1967, n. 8903, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 254, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di idonei nel limite del quaranta per cento dei posti stabiliti per il concorso citato nelle premesse per i citati compartimenti tranne quello di Verona;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.28201 del 18 marzo 1968;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a assumere idonei del concorso citato nelle premesse, risultati idonei oltre i vincitori per il compartimento di Verona, nel limite dal 40 % dei posti previsti dal bando per il compartimento stesso (N. 70).

Le assunzioni dei predetti idonei avverranno seguendo l'ordine della graduatoria, degli idonei, con l'osservanza delle disposizioni legislative che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini, previo accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1968
Registro n. 52 Ferrovie, foglio n. 128.

(6333)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del compartimento di Torino per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriadle 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Decreta:

Il coadiutore capo Onesti Riccardo è nominato segretario della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del segretario capo Mentuccia Giuseppe impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il direttore generale: FIENGA

(6336)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 266. con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Manganelli dott. Domenico è nominato membro della commissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Di Bello dott. Furio impossibilitato a proseguire nell'incarico perchè trasferito a questa direzione generale

Roma, addì 13 aprile 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI - RUGIU

(6335)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del compartimento di Genova per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Decreta:

L'ispettore capo superiore Davite dott. ing. Adelmo è nominato presidente della commissione esaminatrice del compartimento di Genova per il concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore capo Utzeri dott. Antonio, impossibilitato a proseguire nell'incarico perchè trasferito ad altro compartimento.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il direttore generale: FIENGA

(6338)

Sostituzione di un membro e del segretario della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Decreta:

Il capo stazione superiore Di Matteo Orlando ed il coadiutore capo Gresti Luigi, sono nominati membro e segretario della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse in sostituzione rispettivamente del capo stazione superiore a r. Laurenza Stanislao e del capo stazione principale Cirillo Pietro, impossibilitati ad assolvere l'incarico per sopravvenuta malattia il primo e per esigenze di servizio il secondo.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il direttore generale: FIENGA

(6337)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un concorso per esame a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a quattro posti di applicato aggiunto in prova, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo in Roma, nei giorni 17 e 18 marzo 1969 con inizio alle ore 9 nel palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 giugno 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

(6307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1885 del 20 aprile 1967 con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Piacentini Giancarlo . . . . punti 69,716 su 120
2. De Franco Cosimo . . . . . » 64,111 »
3. Pauli Enrico . . . . . . » 60,234 »

4. Moioli Italo	punti	58,115	su 120
5. Paleari Giuseppe	»	57,436	»
6. Borlenghi Vasco	»	56,354	»
7. Azzolini Angiolino	»	55 —	»
8. Biondi Angelo	»	53,400	»
9. Speranza Bianco	»	52,960	»
10. Trimarchi Vincenzo	»	52,946	»
11. Paris Riccardo	»	52,863	»
12. Rabagliati Rinaldo	»	49,836	»
13. Mussita Gherardo	»	49,323	»
14. Vergine Camillo	»	47,377	»
15. Fossataro Roberto	»	46,848	»
16. Vitale Salvatore	»	44,108	»
17. Bortolotti Paolo	»	44,088	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 25 giugno 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1966;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Piacentini Giancarlo: consorzio Brembate, Boltiere, Filago;

2) De Franco Cosimo: consorzio Carenno, Calolziocorte (fraz. Sopracornola);

3) De Paoli Enrico: Ardesio;

4) Moioli Italo: Cortenuova;

5) Paleari Giuseppe: consorzio Vigolo, Parzanica;

6) Borlenghi Vasco: (1);

7) Azzolini Angiolino: consorzio Taleggio, Vedeseta.

(1) Al dott. Vasco Borlenghi non viene assegnata alcuna sede perchè le quattro sedi dallo stesso prescelte sono state assegnate ai candidati che lo precedono nella graduatoria.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 25 giugno 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

(6467)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 7234 in data 25 novembre 1966, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Armando De Angelis è impossibilitato per motivi di salute, a svolgere le mansioni di componente della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 7234 in data 25 dicembre 1966 il dott. Di Pietro Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Isernia, è nominato componente della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Armando De Angelis, primario chirurgo dell'ospedale civile di Larino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 24 giugno 1968

Il medico provinciale: BONIFACI

(6427)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1395 del 31 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1991 del 15 novembre 1967;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Sarchioni Giuseppe	punti	74,58	su 120
2. Venturelli Mario	»	72,36	»
3. Scipioni Sante	»	71,44	»
4. Sbarra Giovanni	»	70,78	»
5. Pascarella Antonio	»	68,00	»
6. De Luca Luigi	»	67,45	»
7. Steri Dante	»	66,13	»
8. Colasanti Nicola	»	65,43	»
9. Severi Gino	»	63,94	»
10. Canneto Amneris	»	63,65	»
11. Tarquini Luciano	»	63,44	»
12. Agostinelli Giuliano	»	63,12	»
13. Chiatti Corrado	»	58,87	»
14. Zinci Antonio	»	56,52	»
15. Papa Aldo	»	55,87	»
16. Crescenzi Brenno	»	51,28	»
17. Pisani Franco	»	50,78	»
18. Fagliolo Gino	»	50,00	»
19. Perrotti Emidio	»	49,19	»
20. Pacciani Amedeo	»	45,00	»
21. Goffredi Carlo Goffredo	»	43,19	»
22. Valenti Snrico	»	42,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 20 giugno 1968

Il veterinario provinciale: BORGHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 753 del 20 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultanti idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Viterbo;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i candidati hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Sarchioni Giuseppe: condotta veterinaria di Tarquinia;
2) Venturelli Mario: condotta veterinaria consorziale di Acquapendente e Proceno;
3) Scipioni Dante: condotta veterinaria di Caprarola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 20 giugno 1968

Il veterinario provinciale: BORGHI

(6332)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1968, n. 301, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Tallarico Francesco . . . . punti 73,692
2. Zurlo Filippo . . . . » 72,800
3. Minuto Saverio . . . . » 70,568
4. Capogreco Giuseppe . . . . » 64,840
5. Carnà Pietro . . . . » 63,826
6. Realfonso Ettore . . . . » 63,480
7. La Vitola Francesco . . . . » 62,719
8. Lacava Antonino . . . . » 61,880
9. Foti Domenico . . . . » 60,880
10. Zoccali Antonino . . . . » 60,260
11. Mazzuca Giovanni . . . . » 59,250
12. Riccobene Elio . . . . » 56,120
13. Maio Francesco . . . . » 55,820
14. Laganà Antonio . . . . » 54,437
15. Alcaro Corrado . . . . » 53,500
16. Delfino Nicola . . . . punti 53,400
17. Puglisi Orazio . . . . » 51,740
18. Villella Mario Nicolino . . . . . . » 50,000
19. Musitano Michele . . . . » 49,620
20. Costa Ferdinando . . . . » 48,440

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 20 giugno 1968

Il veterinario provinciale: STALTARI

(6331)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello del comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 440 del 15 dicembre 1967, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Roma;

Visto il proprio decreto n 55 dell'11 marzo 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Osvaldo Massi . . . . punti 192,382
2. Mauro Foschi . . . . » 151,566
3. Lino Cipollone . . . . » 144,244

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 414 del 24 giugno 1968, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di direttore del macello del comune di Roma;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Massi è dichiarato vincitore del posto di direttore del macello del comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

(6468)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.